



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Uff. III
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario
Uff. II

N.
Risposta al Foglio del
N.

**Assessorati Sanità
Regioni e Prov. Autonoma di Trento**

**Assessorato Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano**

E p.c.

Ufficio IX DGISAN

Associazioni di categoria

Oggetto : Esame trichinoscopico delle carni di suini domestici – deroga ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1375

In riferimento alla deroga di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, prevede all'art. 3, comma 3, la possibilità di esentare le carni di suini domestici dall'esame trichinoscopico nel caso in cui gli animali provengano da un'azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'allegato IV dello stesso Regolamento, qualora *“nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell'articolo 2.*

Ricorrendo nel nostro Paese le condizioni della citata lettera a), nel corso del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, tenutosi a Bruxelles lo scorso 15 settembre, ai sensi dell'articolo 3 (4) del Regolamento (UE) 2015/1375, l'Italia ha informato la Commissione e gli altri Stati membri di essere nelle condizioni di poter applicare la suddetta deroga.

Pertanto, le carni di suini provenienti da un'azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata ed il cui stato di indennità è registrato nell'apposita sezione della Banca dati Nazionale dei suini, non devono più essere obbligatoriamente sottoposte all'esame trichinoscopico di cui all'art. 2.

Resta inteso che per le carni destinate ad essere esportate tal quali o previa trasformazione, vigono gli accordi bilaterali con i singoli Paesi Terzi.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
(Dott. Silvio Borrello) *

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
(Dott. Giuseppe Ruocco)*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del dlvo n. 39/1993*

Responsabile Uff.III DGISAN Dott.ssa A.Di Sandro email : a.disandro @sanita.it
Referente del procedimento –Dott.sse R.Gaglione e L.Iuliano email : r.gaglione @sanita.it ; l.iuliano@sanita.it
Responsabile Uff. II:L. Ruocco email :l.ruocco @sanita.it
Referente del procedimento : Dott.ssa MG Falcone email :mg.falcone@sanita.it